

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 71

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **CAPPIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195,
per l'incentivazione dell'elezione di candidate al Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. - Presentiamo oggi al Senato questo disegno già proposto nella passata legislatura alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 5877), augurandoci che in questo ramo del Parlamento possa essere presto esaminato, vista l'importanza dell'argomento. La crisi istituzionale, che da anni investe le Assemblee elettive, esprime, da un lato, l'incapacità delle stesse di pervenire a decisioni incisive a causa della pluralità di interessi settoriali rappresentati e dell'antiquato modello «archeoparlamentare» che caratterizza la forma di governo vigente; dall'altro evidenzia l'incapacità di trasmettere adeguatamente la domanda politica di settori importanti della società civile. In un simile contesto non sorprende,

dunque, che al centro del dibattito istituzionale si pongano i temi della riattivazione di un corretto circuito decisionale democratico e quelli dell'immissione nell'arena delle domande politiche rilevanti.

In questo specifico quadro la questione istituzionale risulta strettamente connessa con la battaglia delle donne, che individua nel cattivo funzionamento della forma di governo e nella mancata regolazione del mercato politico una delle ragioni della persistente emarginazione delle donne e delle loro istanze.

Le donne non soltanto non vedono rappresentati a sufficienza i loro problemi dalle Assemblee elettive, ma vengono tenute sostanzialmente all'esterno delle stesse

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da meccanismi di selezione e riproduzione che impediscono un'adeguata presenza femminile in politica. Una simile situazione, comune a tutte le forme di Stato di democrazia pluralistica, è particolarmente pronunciata in Italia, dove il numero limitato delle donne impegnate in politica evidenzia un grave *deficit* democratico e di rappresentanza contro cui in altri ordinamenti si sta combattendo efficacemente attraverso «azioni positive» atte a cambiare progressivamente la situazione.

La modifica delle strutture istituzionali e la trasparenza dei processi di selezione del personale politico devono accompagnarsi ad interventi concreti che favoriscano la partecipazione e la presenza delle donne nella contesa intra e interpartitica. Questo disegno di legge, che dovrà collegarsi ad una serie di interventi più generali, intende risolvere lo specifico problema dell'insufficiente presenza di personale politico-parlamentare di sesso femminile attraverso una normativa - in sintonia anche con le raccomandazioni comunitarie con il terzo programma di azione CEE e con le risoluzioni adottate nel 1989 ad Orly all'Internazionale Socialista delle donne e ribadite recentemente ad Istanbul sempre all'Internazionale Socialista delle donne - che incentivi la decisione dei partiti di presentare e sostenere candidature femminili nelle elezioni nazionali. Si tratta di un intervento nel settore della cosiddetta legislazione elettorale di contorno con lo specifico intento di incentivare a questo fine i partiti attraverso il finanziamento pubblico e il rimborso delle spese elettorali. Si tratta di una vera e propria azione positiva a carattere temporaneo cioè finchè non si raggiunge il riequilibrio della rappresentanza per quanto riguarda il rapporto donne e politica, in totale sintonia con la recente legge sulle azioni positive nel mondo del lavoro (10 aprile 1991, n. 125) varata dal Parlamento. Si tratta di una proposta politica in totale

sintonia con la politica per la parità e per le pari opportunità che le socialiste e i socialisti da anni perseguono. Il disegno di legge che si propone modifica la legge 2 maggio 1974, n. 195, favorendo le formazioni politiche ed i gruppi parlamentari che possono vantare una maggiore presenza femminile.

Si tratta evidentemente di un intervento parziale significativo, cui dovrebbero far seguito altre proposte in tema di limitazione e rimborso delle spese elettorali, accesso ai mezzi di comunicazione di massa, selezione dei candidati, fino ad arrivare a proposte che incidano sullo stesso meccanismo elettorale in senso stretto.

All'articolo 1 viene aggiunto, dopo la riformulata lettera *b)* del primo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 195 del 1974, la lettera *b-bis)* che prevede che il 10 per cento della somma stanziata per i rimborsi delle spese elettorali sia ripartito, in proporzione al numero delle elette, tra i partiti nelle cui liste elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato siano risultate elette candidate. Si prevede, inoltre, che il predetto contributo sia versato per un terzo entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali e per gli altri due terzi in rate annuali per la durata della legislatura.

L'articolo 2, che sostituisce la lettera *c)* del terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 195 del 1974, prevede che la somma residua, quale contributo per l'esplicazione dei compiti di partito, venga erogata ai gruppi parlamentari in misura proporzionale alla loro consistenza numerica ed al numero di donne appartenenti agli stessi gruppi parlamentari.

Questo nostro disegno di legge, che ha come finalità il riequilibrio della rappresentanza, nasce dal convincimento che le discriminazioni tra i sessi anche nella politica non solo non sono utili alla società, ma sono anche eticamente ingiuste.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituita dalla seguente:

«*b*) il 75 per cento della somma stanziata è ripartito fra i partiti che si trovano nelle condizioni previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 1, proporzionalmente ai voti ottenuti nelle elezioni della Camera dei deputati».

2. Al primo comma dell'articolo 2 della citata legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) il 10 per cento della somma stanziata è ripartito, in proporzione al numero delle elette, tra i partiti nelle cui liste elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica siano risultate elette candidate».

3. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

«I contributi di cui alle lettere *b*) e *b-bis*) del primo comma sono versati per un terzo entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali e per gli altri due terzi in rate annuali per la durata della legislatura».

Art. 2.

1. La lettera *c*) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituita dalla seguente:

«*c*) la somma residua viene erogata ai gruppi parlamentari in misura proporzionale alla loro consistenza numerica e al numero di donne appartenenti agli stessi gruppi».